


# **RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULLE UNIONI DI COMUNI**



## 1. La natura giuridica

La natura giuridica delle Unioni di Comuni è di complessa individuazione dal momento che le stesse, per quanto espressamente qualificate dalla legge come "enti locali", sembrano costituire piuttosto un modulo organizzativo nell'ambito del quale ciascuno dei comuni associati conserva la propria autonomia e la propria personalità giuridica di diritto pubblico, e quindi, conseguentemente, anche una propria autonoma legittimazione processuale. L'Unione di Comuni, in altre parole, non determina la fusione dei comuni associati e non incide sulla "titolarità" delle funzioni di rispettiva competenza, ma soltanto sull'"esercizio" di tutte o di talune di esse, sicché legittimamente può essere evocato in giudizio soltanto uno dei comuni aderenti all'Unione in relazione ad atti pertinenti in via esclusiva al proprio territorio.

*T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent., (data ud. 07/04/2011) 21/04/2011, n. 420*

L'art. 32 del D.lgs. 6 agosto 2000, n. 267 stabilisce che i Comuni possono dare vita ad Unioni di Comuni, espressamente qualificate "enti locali", "... allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza". Viene incentivata, in questo modo, la collaborazione fra gli enti territoriali al fine sia di rendere servizi migliori che di contenere i costi. Tendenza rafforzata dalle recenti manovre finanziarie che in numerose disposizioni prevedono incentivi allo svolgimento comune fra più enti locali di attività e servizi.

*Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Sentenza, 22/10/2008, n. 81*

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 6 agosto 2000, n. 267, le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Esse hanno uno statuto che ne individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le funzioni svolte con le corrispondenti risorse ed esercitano potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. Inoltre alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Sotto il profilo formale, dunque, vi è equiparazione tra l'unione di comuni e l'ente locale singolarmente considerato.

*T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 22/03/2006, n. 342*

## **2. Lo Statuto**

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.lgs. 6 agosto 2000, n. 267, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie; ai sensi dell'art. 6, comma 4, del medesimo Testo Unico gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

*T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 20/09/2018, n. 265*

Nel disciplinare l'Unione dei comuni, l'art. 32 del Testo Unico stabilisce tra l'altro che essa ha autonomia statutaria e regolamentare e che l'atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, aggiungendo altresì che lo statuto individua le funzioni svolte dall'ente e le corrispondenti risorse.

*Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 16/06/2016, n. 2645*

## **3. Le capacità assunzionali**

L'Unione dei comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi; ad esso sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui fanno parte". Il successivo comma 6 prevede che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione "sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte

dall'Unione e le corrispondenti risorse". Alla luce del quadro normativo delineato e della sua ratio, è ravvisabile la volontà del legislatore di garantire un più adeguato finanziamento e un maggiore sviluppo dei servizi sociali locali, siano essi svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario".

*Corte Conti (Lazio), Sez. reg. contr., deliberazione n. 38/2023/PAR - Unione dei Comuni Alta Sabina*

Mentre nessuna cessione di capacità assunzionale può essere operata a favore di Consorzi, laddove la cessione abbia luogo a beneficio di Unioni di Comuni in virtù dell'art. 7 del D.M. 17/03/2020, non deve includere i relativi importi nel computo del limite di spesa di personale dal momento che per il Comune la cessione della capacità assunzionale equivale, quoad effectum, all'avvenuta utilizzazione della stessa mediante assunzione diretta, tenuto conto che una volta ceduta la capacità assunzionale non può più essere utilizzata dal Comune cedente.

*Corte dei Conti Toscana, Sez. contr., 17/07/2023, n. 158*

Non è possibile, per un Comune, considerare tra le proprie entrate la quota parte di spettanza della Tari per assunzioni di personale a tempo indeterminato, considerato che ha trasferito la funzione fondamentale "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" ad un'Unione di Comuni, in ragione del fatto che la tassa è riscossa dall'Unione dei comuni e non è soggetta a riversamento a favore del Comune né, tanto meno, è attribuibile "figurativamente" al Comune partecipante all'Unione sulla base di un ipotetico criterio che tenga conto dell'attività svolta dal personale dell'Unione incaricato delle funzioni trasferite alla stessa Unione.

*Corte dei Conti Veneto, Sez. contr., Delibera, 27/02/2023, n. 51*

Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono disciplinate dall'art. 1, comma 229, l. n. 208/2015, che rappresenta norma speciale, permettendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

*Corte dei Conti, Sez. autonomie, Sent. (ud. 31/03/2021), n. 4 su deliberazione n. 4/2021/QMIG del 13 gennaio 2021 della Sezione di controllo per la Lombardia*

Una maggiore facoltà assunzionale è prevista unicamente per i Comuni con meno di 5000 abitanti che facciano parte di una Unione di Comuni, per i quali è contemplata la possibilità di una spesa aggiuntiva nel caso in cui la maggior spesa di personale consentita risulti non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato.

*Corte Conti, (Lombardia) sez. reg. contr., 10/09/2020, (ud. 09/09/2020), n.112*

L'articolo 32 del TUEL, impone, come si è detto, la realizzazione "attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni", di "progressivi risparmi di spesa in materia di personale". E ciò vale anche nel caso di eventuale ricalcolo della capacità assunzionale ceduta all'Unione.

*Corte Conti (Lombardia), Sez. reg. contr., Del. 09/2020/PAR*

I compensi dovuti al personale, a valere sui fondi comunitari e corrisposti secondo le norme del diritto nazionale e dell'Unione europea, per l'attuazione di progetti finanziati dall'Unione europea, non rientrano nell'ambito d'applicazione delle norme nazionali che pongono limiti all'assunzione e alla spesa del personale purché siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e funzionali allo svolgimento di attività previste nei progetti oggetto di finanziamento comunitario. Circa l'applicazione dell'art. 32, 5 comma, del T.U.E.L. non è previsto un momento in cui cessa per l'Unione dei Comuni il rispetto dell'invarianza della spesa per procedere a nuove assunzioni. Al contrario, dopo la fase di prima applicazione - in cui la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni partecipanti, devono essere assicurati a regime, progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Peraltro, le possibilità d'assumere sono esplicitamente disciplinate dall'ultimo periodo del citato art. 32, comma 5, secondo cui "i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di Comuni di cui fanno parte".

*Corte dei Conti Umbria, Sez. contr., Delibera, 13/09/2017, n. 101*

La spesa di personale dei comuni partecipanti all'Unione deve necessariamente tenere conto della quota parte di spesa dell'Unione riferibile agli enti partecipanti; il suo criterio di determinazione, rimesso alla discrezione degli enti partecipanti, deve comunque ragionevolmente esprimere l'entità del servizio reso dal personale dell'Unione ai singoli comuni.

*Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delibera, 13/09/2016, n. 102*

#### **4. Il reinquadramento del personale in caso di recesso o di scioglimento**

In caso di recesso del Comune dall'Unione, i dipendenti di questa possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell'Unione, non abbiano coperto con nuove assunzioni il posto correlato alla funzione trasferita. Il Comune, che in conformità alle norme di legge e statutarie receda da un'Unione, ha titolo a vedersi restituire, oltre alla funzione precedentemente conferita, anche la capacità assunzionale nell'ipotesi in cui il dipendente originariamente trasferito all'Unione, quale risorsa destinata alla funzione stessa, sia cessato nelle more dello svolgimento della medesima funzione presso l'Unione. Se infatti, a norma dell'art. 32, comma 5, primo periodo, TUEL, all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite, d'altro lato, per la condizione di reciprocità, in caso di reinternalizzazione della funzione in seno al Comune, a questo sono "restituite" le risorse umane e strumentali o la relativa capacità assunzionale a condizione dell'avvenuta individuazione nel piano di fabbisogno di personale della dotazione che l'amministrazione ritenga effettivamente rispondente al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della relativa spesa o il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla legge anche a seconda del tipo di rapporto di lavoro instaurato. In caso di recesso del Comune dall'Unione si verifica, altresì, una compressione del fondo del trattamento accessorio dell'Unione in misura corrispondente al trattamento del personale precedentemente adibito alla funzione poi "restituita" nonché una corrispondente riespansione del fondo del Comune recedente, che per assolvere alla funzione è costretto, di norma, ad assegnarla ad altro dipendente essendo, in caso contrario, ineludibile il mancato incremento del fondo.

*Corte Conti, (Emilia Romagna), Sez. reg. contr., Del. n. 41/2022/PAR - Unione dei Comuni modenesi dell'area Nord (MO)*

Nel caso di scioglimento di un'Unione, ovvero di recesso di uno dei partecipanti il rientro del personale non può mutare in aumento il computo complessivo della spesa. Il principio dell'invarianza finanziaria deve governare gli spazi assunzionali degli enti costituiti in unione e non può mai determinarsi una variazione in aumento della spesa di personale, a garanzia del rispetto dei vincoli posti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica.

*Corte Conti, (Emilia Romagna) sez. reg. contr., Deliberazione 10/12/2020, n. 118*

## **5. Il Fondo del salario accessorio**

Quanto al quesito se il fondo relativo al trattamento accessorio debba ritornare in capo al Comune recedente, ma nella misura correlata all'effettivo personale in servizio nella funzione al momento del recesso, occorre richiamare il principio per cui le risorse della contrattazione decentrata, in presenza di forme di mobilità del personale tra enti (come nelle ipotesi di trasferimento, delega di funzioni, esternalizzazione di servizi ed attività) devono essere corrispondentemente ridotte.

*Corte Conti, (Emilia Romagna), Sez. reg. contr., Del. n. 41/2022/PAR - Unione dei Comuni modenesi dell'area Nord (MO)*

Qualora una Unione intenda dotarsi per la prima volta di un Fondo per il trattamento accessorio da destinare al personale comandato dai Comuni aderenti all'Unione, le norme vincolistiche previste dall'art. 32, 5 comma Del D.lgs. n. 267/2000 vanno interpretate nel senso che le risorse da trasferire al Fondo dell'Unione devono essere determinate applicando il criterio del ribaltamento delle quote di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Pertanto, la costituzione del Fondo in oggetto, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a saldo zero e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e quindi, complessivamente, per il personale) prima sostenuta dai singoli Comuni aderenti. Quindi, sommando l'importo del Fondo per il trattamento accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota "ribaltata" sul Fondo dell'Unione, con la quota di sua spettanza "ribaltata", la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata. Sarà però necessario, per garantire l'osservanza dei limiti di spesa in materia di

trattamento accessorio che il Comune aderente all'Unione proceda, innanzitutto, a quantificare l'ammontare complessivo delle risorse del proprio Fondo nel rispetto del limite rappresentato dal corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Solo successivamente l'Ente potrà procedere a scorporare dal proprio Fondo, a vantaggio del costituendo Fondo dell'Unione, le quote del trattamento accessorio riferibili al personale comandato presso l'Unione.

*Corte dei Conti Sardegna, Sez. contr., Delibera, 28/06/2017, n. 60*

## **6. Il potere disciplinare**

Il dipendente comunale, assegnato in comando presso l'Unione comunale, è assoggettato al potere disciplinare del Comune in relazione ad addebiti afferenti vicende pregresse al periodo di comando, ed in particolare a quelli attinenti al momento genetico del rapporto, poiché l'Amministrazione di appartenenza, in quanto parte del rapporto di impiego, mantiene la titolarità del rapporto di lavoro, e quindi la legittimazione, rispetto alle vicende che ne regolano lo stato giuridico. Posto che l'unione di comuni realizza la piena osmosi e comporta la cogestione delle diverse amministrazioni che vi partecipano, l'esercizio del potere disciplinare spetta, oltre che all'unione di comuni, anche all'amministrazione di provenienza, specie se si riferisca a vicende pregresse al periodo di comando presso quell'amministrazione.

*Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 31/10/2022, n. 32123*

## **7. Le spese di funzionamento e i costi di gestione**

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è opponibile nei soli contratti sinallagmatici e non nei contratti con comunione di scopo [ex multis a contrario Cass Sez. 1, Sentenza n. 26222 del 12/12/2014 secondo cui il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a



quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. In particolare, nell'ambito delle cooperative edilizie, un tale rapporto economico - giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi tra società e socio prenotatario a seguito dell'attribuzione dell'unità immobiliare costruita, caratterizza l'attribuzione come atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, per cui riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni]. Peraltro, al di là di tali rilievi, l'inopponibilità dell'eccezione di inadempimento trova il suo fondamento anche nella circostanza che l'Unione non ha azionato in via monitoria le spese per l'esercizio di funzioni e servizi in luogo del Comune, ma le sole spese per i costi generali di gestione, dovute per il semplice fatto di compartecipazione all'Unione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, cui il Comune avrebbe potuto sottrarsi, come evidenziato nel capo 1.4. della sentenza appellata, recedendo dall'Unione. Pertanto in ogni caso l'eccezione non poteva essere opposta a fronte di spese generali dovute per la semplice compartecipazione all'Unione, non essendo rinvenibile alcuna corrispettività fra i crediti azionati in via monitoria - riferite a detti costi di gestione - e l'asserito inadempimento riferito al mancato esercizio di funzioni e servizi per effetto del mancato recepimento delle correlative convenzioni di trasferimento.

*Consiglio di Stato, Sez. V, 16/01/2023, (ud. 29/09/2022, dep. 16/01/2023), n.512 (su T.A.R. Brescia sent. 1027/2021)*

## **8. Il recesso**

Il recesso dall'Unione è fattispecie differente dal recesso dalle singole convenzioni con le quali sono state conferite le funzioni amministrative, attivate dai singoli enti aderenti: il primo è regolato per legge dallo Statuto (come dispone la legge regionale la quale non contiene un'espressa previsione nel senso prospettato dal Tribunale) senza prevedere limiti temporali ai fini del suo legittimo esercizio da parte del Comune, stabilendo però al contempo che siano le singole convenzioni a regolare gli effetti del recesso a tutela dei terzi: in questo senso deve essere letta la regola della durata minima delle convenzioni stabilita dalla legge regionale che non contiene una previsione espressa limitativa del recesso dall'Unione come ritenuto dalla sentenza appellata. La regola della durata minima delle convenzioni è in effetti funzionale alla stabilità degli assetti

organizzativi dei servizi e delle funzioni conferite, ma non può essere letta nel senso più ampio di una limitazione in via assoluta del diritto di recesso-

*Consiglio di Stato, Sez. V, (data ud. 09/12/2021) 07/06/2022, n. 4647 - Unione Comuni Modenesi Area Nord/Comune di Mirandola*

Un Comune, aderente all'Unione di Comuni, per sottrarsi al dovere contributivo, deve recedere dall'Unione stessa anziché limitarsi a revocare il conferimento delle funzioni fondamentali e a gestirle direttamente". Il rimedio di cui all'art. 1460 c.c. si fonda sul principio canonistico *fides non est servanda ei qui frangit fidem* e può essere invocato per rifiutare l'adempimento di obbligazioni che siano legate da un vincolo di sinallagmaticità rispetto alla controprestazione; impostazione, questa, che risulta suffragata da una giurisprudenza ormai consolidata secondo cui la proposizione dell'*exceptio inadimplenti contractus* richiede che il rifiuto di adempimento trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai legami di corrispettività e interdipendenza tra le stesse sussistenti. Tuttavia, nel caso di un'Unione di Comuni, non sono giuridicamente configurabili ipotetici inadempimenti dell'organismo associativo nei confronti dei singoli Comuni associati che possano giustificare detta eccezione, poiché il vincolo obbligatorio deriva da un contratto associativo con comunione di scopo ove le prestazioni sono unitariamente dirette al perseguimento dello scopo comune e la responsabilità di eventuali inefficienze o inadempimenti ricade solidalmente e indistintamente su tutti i soggetti che lo costituiscono. Non essendo, quindi, configurabili prestazioni o servizi che l'Unione sia contrattualmente obbligata a rendere in favore degli associati, la fattispecie non è sussumibile nel disposto dell'art. 1460 c.c..

*T.A.R. Brescia, (Lombardia) Sez. I, Sent. (data ud. 24/11/2021) 06/12/2021, n.1027 - Comune di Sesto ed Uniti contro Unione Lombarda Soresinese*

## **9. La Funzione consultiva della Corte dei Conti**

L'Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa.

*Corte dei Conti, Sez. autonomie, Sent. 07/01/2021 (ud. 18/12/2020), n. 1*

L'Unione di comuni, in persona del Presidente, è legittimata a ricorrere all'attività consultiva della Corte, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa". [...]

Il principio affermato dalla Sezione delle autonomie si basa sul criterio funzionale dell'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti dai comuni partecipanti e si sostanzia nella possibilità per le unioni di richiedere pareri "limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa.

*Corte Conti, (Emilia Romagna), Sez. reg. contr., Deliberazione n. 51/2021*

#### **10. Le Centrali di Committenza**

Secondo la sentenza del 4 giugno 2020 (C.3/19), della Corte di Giustizia UE, l'art.1, paragrafo 10, e l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l'autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private. Inoltre, l'art. 1, paragrafo 10, e l'art. 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l'ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali. La disciplina nazionale anteriore all'attuale codice dei contratti pubblici di cui, in particolare, al combinato disposto degli artt. 3, commi 25 e 34, 32 e 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, va letta nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici previste da detto d.lgs., vale a dire le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da siffatti soggetti, possono assumere la funzione di centrale di committenza, con obbligo, però, per i Comuni (dapprima con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, poi, non capoluogo di provincia) di rivolgersi a centrali di committenza configurate secondo un preciso modello organizzativo, ovvero quello dell'unione dei comuni di cui all'art. 32 del testo unico degli

enti locali (qualora sia già esistente) o quello del consorzio tra i comuni che si avvale degli uffici delle province (nonché nell'ultima formulazione anche ad un soggetto aggregatore o alle province ai sensi della l. 7 aprile 2014, n. 56). Non può essere riconosciuta da una normativa nazionale la qualità di «centrale di committenza» ad un soggetto privo della qualità di amministrazione aggiudicatrice.

*Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 06/12/2021 (ud. 06/05/2021), n. 8072*

La disciplina nazionale, sopra trascritta, va letta nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici previste dal Codice dei contratti pubblici del 2006, vale a dire le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da siffatti soggetti, possono assumere la funzione di centrale di committenza, con obbligo, però, per i Comuni (dapprima con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, poi, non capoluogo di provincia) di rivolgersi a centrali di committenza configurate secondo un preciso modello organizzativo, ovvero quello dell'unione dei comuni di cui all'art. 32 del Testo unico degli enti locali (qualora sia già esistente) o quello del consorzio tra i comuni che si avvale degli uffici delle province (nonché nell'ultima formulazione anche ad un soggetto aggregatore o alle province ai sensi della l. 7 aprile 2014, n. 56).

*Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 06/12/2021, n.8072*

L'art. 1, paragrafo 10, e l'art. 11 della direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento UE n. 1336/2013, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l'ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.

*Corte di giustizia UE, Sez. II, Sent. 04/06/2020 n. 3 sulle questioni rimesse alla CGUE dal Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2019 n. 68.*